

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“Kayak Club Gallipoli”**

STATUTO

TITOLO I

Costituzione e scopo dell'Associazione

**Art. 1
(Costituzione dell' Associazione)**

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro, denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica Kayak Club Gallipoli” anche siglabile “Kayak Club Gallipoli A.S.D”.
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030.

**Art. 2
(Sede legale e sezioni distaccate)**

La Sede Legale dell'Associazione è sita in Gallipoli, corso Capo di Leuca, 21.
L'Associazione può costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

**Art. 3
(Scopo dell'Associazione)**

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere attività sportive e ricreative, in particolare l'attività canoistica dilettantistica, per il soddisfacimento esclusivo di interessi collettivi.

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere, organizzare e praticare attività sportive dilettantistiche;
- b) promuovere ed organizzare attività didattica in genere e di formazione, aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive;
- c) organizzare e promuovere l'attività sportiva praticata nel quadro delle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalle Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva a cui è affiliata;
- d) organizzare manifestazioni sportive, raduni amatoriali, gare di canoa e kayak nonché corsi di avviamento alla canoa gestiti da canoisti esperti;
- e) promuovere lo sport della canoa tra i giovani, anche diversamente abili, attraverso attività di sensibilizzazione coinvolgendo anche le associazioni di volontari e le scuole;
- f) collaborare con il Comune di Gallipoli, la Capitaneria di Porto e qualsiasi altro Ente pubblico o privato per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4
(Attività per il raggiungimento degli scopi sociali)

L'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

- a) affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;
- b) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, sociali, culturali ecc.;
- c) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, sociali, culturali, riservando la somministrazione ai soli Soci;
- d) svolgere, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 5
(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto a fini di utilità sociale.

TITOLO II
Adesione all'Associazione

Art. 6
(Adesione)

L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta, per ogni associato, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale degli associati delibera di attribuire a Pubbliche Autorità, o a persone che si sono distinte per particolari meriti sportivi nelle discipline degli sport d'acqua o in attività sociali rivolte alla sensibilizzazione e divulgazione dello sport della canoa, la partecipazione onoraria alla Associazione.

Il Socio Onorario non ha diritto di voto.

Art. 7
(Obblighi dei soci)

Gli associati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione all'attività sociale, alla scrupolosa osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali.

Gli associati si impegnano altresì a corrispondere regolarmente i contributi, approvati dall'Assemblea Generale degli associati, sia per l'ammissione all'Associazione che per le quote sociali annue.

TITOLO III **Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Art. 8 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, ovvero dagli avanzi di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dalla quota "una tantum", pro capite versata dai soci fondatori.

Art. 9 **(Entrate)**

Per il raggiungimento dei compiti di cui ai precedenti art. 3 e 4 l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) fondo di dotazione iniziale;
- b) versamenti degli associati sotto forma di quote associative;
- c) proventi sotto forma di contributi derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale.

Il Comitato Direttivo definisce l'ammontare della quota associativa, composta di una quota "una tantum" di iscrizione e della quota sociale annua che deve essere corrisposta da ogni socio.

Gli avanzi di gestione sono reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

TITOLO IV **Organi sociali**

Art. 10 **(Organi sociali)**

Gli organi sociali sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) l'Assemblea Generale degli associati.

Art. 11 **(Presidente)**

Il Presidente, scelto tra i soci dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea Generale degli associati, dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di tre volte consecutive.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale degli associati ed il Comitato Direttivo e cura lo svolgimento delle riunioni e l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- c) controlla gli atti amministrativi dell'Associazione e vigila sulla corretta conservazione dei documenti;
- d) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea Generale degli associati e dal Comitato Direttivo.

Art. 12
(Vice Presidente)

Il primo degli eletti tra i membri del Comitato Direttivo di cui al successivo art. 13 ricopre anche la carica di Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono espletate dal Vicepresidente.

Qualora l'impedimento del Presidente sia tale da precludere la regolarità della propria funzione e dei corretti adempimenti dei compiti assegnati, o nello specifico caso di dimissioni, il Vicepresidente ne assume temporaneamente la carica ed entro sessanta giorni indice una Assemblea Straordinaria degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13
(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è composto di cinque membri: Presidente e quattro membri, di cui un segretario, scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea Generale degli associati.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

Qualora ricorra l'ipotesi straordinaria del comma 3 dell'art.12, il mandato del Comitato Direttivo è automaticamente rinnovato in modo da farne coincidere la scadenza con quella del mandato del Presidente nuovo eletto.

Nel più breve tempo possibile, dal momento della costituzione dell'Associazione, il Comitato Direttivo provvede ad emanare il Regolamento interno.

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- a) amministrare l'Associazione ed il suo patrimonio;
- b) elaborare proposte e programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli associati;
- c) proporre all'Assemblea Generale degli associati la stipulazione di contratti;
- d) richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale degli associati tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno;
- e) redigere la situazione patrimoniale ed il rendiconto contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli associati, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, coincidente, per durata, con quello solare;
- f) pronunciarsi sulle domande di adesione all'Associazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, è convocato dal Presidente ed è validamente riunito se sono presenti almeno tre dei cinque componenti.

Il Comitato Direttivo rende conto della propria attività all'Assemblea Generale degli associati.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, uno o più membri del Comitato Direttivo non possono onorare l'incarico cui sono preposti, essi saranno sostituiti con la nomina dei primi dei non eletti.

Art. 14 **(Assemblea Generale degli associati)**

L'Assemblea Generale degli associati è composta di tutti gli associati, il cui numero è illimitato e rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea Generale degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio annuale, e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea Generale degli associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, assistito da un Segretario con funzioni di verbalizzante.

Ogni associato può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Generale degli associati decide con la maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono conservate agli atti dell'Associazione con i relativi verbali.

L'Assemblea Generale degli associati ha, inoltre, il compito di:

- a) provvedere alla nomina del Comitato Direttivo e del Presidente;
- b) deliberare gli orientamenti generali dell'attività dell'Associazione;
- c) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approvare il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) approvare i programmi da svolgere in collaborazione con eventuali Organismi territoriali, proposti dal Comitato Direttivo;
- f) deliberare sulla eventuale liquidazione dell'Associazione stessa e sulla devoluzione del relativo patrimonio.

Art. 15 **(Compensi per le cariche sociali)**

Le cariche dell'Associazione non prevedono remunerazione ma solo rimborsi per spese documentate, o particolari compensi per incarichi specifici deliberati su proposta del Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale degli associati.

Art. 16 **(Esercizio sociale)**

L'esercizio contabile dell'Associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo predispone, per la presentazione e l'approvazione dell'Assemblea Generale degli associati, il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

TITOLO V
Recesso, esclusione del socio

Art. 17
(Recesso)

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione tramite comunicazione con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Sede Legale dell'Associazione.

Art. 18
(Esclusione del socio)

L'esclusione del socio dall'Associazione è deliberata, con motivazione, dall'Assemblea Generale degli associati per perdita dei requisiti previsti dal Regolamento o per inadempimento degli obblighi associativi.

Le quote di partecipazione ed eventuali altri contributi (ordinari o straordinari) versati dal socio recesso o escluso non sono restituibili.

TITOLO VI
Modifiche al presente Statuto

Art. 19
(Modifiche dello Statuto)

La modifica dello Statuto è sottoposta ad approvazione dell'Assemblea Generale degli associati che delibera a maggioranza assoluta.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 20
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Gallipoli, 30 dicembre 2010